

ESONERO CONTRIBUTIVO (NON ANCORA EFFICACE) PER L'ASSUNZIONE DELLE DONNE NEL BIENNIO 2021-2022: NECESSARI I (NON ANCORA DIRAMATI) CHIARIMENTI INPS PER CONOSCERE SE IL LEGISLATORE HA INTESO, O NO, CONDIZIONARLO ANCHE ALLA LORO ETA' E/O STATO PERSONALE

L'art. 1, comma 16, della legge (di Bilancio 2021) 30/12/20, n. 178, vigente dall'1 gennaio scorso, prevede, "in via sperimentale", un esonero contributivo a favore del datore di lavoro - nella misura del 100 % e nel limite massimo di 6.000 euro annui - per le assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021-2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021).

Alla luce di quanto riporta la "nota di lettura" del Senato della Repubblica alla legge n. 178/2020 (non una fonte del diritto, ma, evidentemente, indicativa delle intenzioni del legislatore), diversamente da quanto scritto nel citato notiziario (sulla base dell'interpretazione dei contenuti certamente poco chiari della menzionata normativa, dimostrati anche da quanto sotto evidenziato), tale incentivo **potrebbe**:

- 1) non essere subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, tra loro alternative, riguardanti le lavoratrici: a) avere un'età non inferiore a 50 anni e essere disoccupate da almeno 12 mesi; b) essere residenti in aree svantaggiate e "*prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi*"; c) svolgere l'attività lavorativa nell'ambito di una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e "*prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi*"; d) essere "*prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi*";
- 2) **spettare per il "solo fatto" che l'assunzione - comportante un "incremento occupazionale netto" - riguardi una donna.**

Che l'art. 1, comma 16, della legge n. 178/2020 sia scritto in modo oscuro (ché in Italia, purtroppo, non è affatto una novità, ma tant'è) è dimostrato dalle divergenti interpretazioni fornite - per iscritto e pubblicate sia sulle riviste specializzate, che sui maggiori quotidiani economici nazionali - da alcuni dei più qualificati commentatori e studiosi della disciplina lavoristica.

Per quanto precede, per sapere quale sia l'intendimento del legislatore della legge di Bilancio 2021 occorrerà attendere - questa volta come (forse...) non mai - i chiarimenti dell'INPS che, per quanto ci risulta, a sua volta, ha chiesto il parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prima di diramarli. La qual cosa proprio perché se da un lato il citato art. 1, comma 16 rinvia all'esonero contributivo di cui all'art. 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012, e quest'ultima norma lo subordina a determinate condizioni personali della donna, dall'altro nella menzionata "nota di lettura" del Senato della Repubblica così è scritto:

«Commi 16-19 (Sgravio contributivo per l'assunzione di donne)

Il comma 16, in via sperimentale, estende alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime dall'articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92 del 2012, solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. La durata dello sgravio è pari a 12 mesi, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Il comma 17 impone che le assunzioni di cui sopra comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il comma 18 concede il beneficio previsto dal presente articolo ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 19 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti, per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse del Programma Next Generation EU.»